Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.401 DEL 06-04-2017
Registro Generale 409

Matelica, li 16-05-2017 Il Responsabile del Settore

Oggetto:	SISMA DEL 26 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONI ALTERNATIVE. RIPRISTINO E MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO IDRO TERMO SANITARIO EX HOTEL MASSI. LIQUIDAZIONE LAVORI. CODICE CIG. Z001BE6493. CAP. 2963

IL RESPONSABILEDEL SETTORE SERVIZI TECNICI

PREMESSO che in data 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 si sono verificati ripetuti gravi eventi sismici di forte intensità, che hanno colpito il territorio delle Regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio;

VISTO che nell'intero territorio comunale tali fenomeni hanno provocato danni diffusi al patrimonio edilizio, storico-artistico ed infrastrutturale determinando, in alcuni casi, una situazione di grave pericolo per la popolazione residente nel territorio comunale, causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati con conseguente rischio di distacchi e/o crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

CONSIDERATO che in diverse situazioni sussiste l'assoluta necessità di ripristinare ed assicurare le minime condizioni di sicurezza sia all'interno dei centri abitati, sia sulle vie di collegamento dei medesimi;

VISTA la Circolare prot. n. UC/TERAG16/0047429 del 03/09/2016 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile ha fornito le prime indicazioni operative ed attuative per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, della OCDPC n. 388/2016 determinando, in via generale, le tipologie di spesa che possono essere considerate ammissibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di casualità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), e precisamente:

1. soccorso e prima assistenza;
2. allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;
3. gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;
4. trasporti pubblici e privati;
5. sistemazioni alloggiative alternative;
6. noleggio e movimentazione materiali e mezzi;
7. misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta;
8. contributi di autonoma sistemazione;
9. gestioni rifiuti in conformità alla disciplina specificatamente prevista;

VISTA la Circolare prot. n. UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile ha fornito le seguenti precisazioni in merito alla procedura da seguire per l'attività dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) costituiti per supportare i Sindaci nell'attività di valutazione delle misure urgenti da adottare per la messa in sicurezza dei manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali:

- per messa in sicurezza temporanea post sismica si intende la riduzione dell'impatto che gli edifici danneggiati possono determinare sulla fruibilità e sicurezza dei luoghi e si realizza attraverso la rimozione delle cause che determinano la situazione di pericolo immediato in relazione allo scenario di danneggiamento prodotto dal teremoto;
- ci si riferisce alle situazioni in cui un manufatto danneggiato crea una situazione di pericolo per la pubblica incoluimità, per cui si è reso necessario:
  - interrompere completamente o limitare drasticamente la circolazione stradale su strade pubbliche;
  - interrompere servizi pubblici;
  - sgomberare edifici non lesionati circostanti;
- l'attività di messa in sicurezza temporanea post sismica non va intesa come soluzione definitiva ma, esclusivamente, come un intervento che innalza temporaneamente il livello di sicurezza al fine di fronteggiare il significativo aumento del pericolo;
- la messa in sicurezza si attua mediante opere provvisionali (come la predisposizione di perimetrazioni, barriere, puntellazioni, tirantature, cerchiature, ecc.) oppure, in casi estremi, lo smontaggio controllato o la demolizione/smalntellamento parziale o completo dei manufatti edilizi non tutelati;
- le spese per gli interventi devonoi realizzarsi nel rispetto delle procedure diramate con nota prot. n. UC/TERAG16/0047429 del 03/09/2016;

VISTO che, nel rispetto dell'art. 1, comma 2, lettera a), il Sindaco, avvalendosi delle proprie strutture organizzative, deve assicurare la realizzazione degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dal sisma;

Manifestatasi, quindi, la necessità a seguito degli eventi sismici, di procedere con urgenza al reperimento di sistemazioni alloggiative alternative onde garantire l'alloggio ed assistenza alla popolazione interessata dagli eventi sismici;

Individuata nella struttura "ex Hotel Massi, in Matelica, idonea idonea struttura per l'accoglienza di parte della popolazione rimasta senza alloggio;

Considerato che la nuova sistemazione comporta la necessità di provvedere alla esecuzione di interventi all'impianto idro- termo-sanitario per consentirne il riavvio ed il suo funzionamento;

Constatato:

- che la ditta Infissi Gardini Aldo di Matelica dispone di attrezzature, macchinari, personale e materiali idonei e necessari agli interventi in oggetto;

- che si è dichiarata subito disponibile all'esecuzioone delle opere necessarie;

Vista la Determinazione n. 1245-1274 del 07.11.16 cun cui si impegnavano euro 1.000,00, iva compresa, per manutenzione all'impianto idro- termo-sanitario dell'edificio in oggetto;

Viste le sottoelencate fatture:

ditta	farrura n.	importo €.
Gardini Aldo	3 del 29.03.17	749,69

DICHIARANDO di:

- non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.
- non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990
- non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
    - ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;
    - nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;

- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

VISTI i decreti sindacali n. 26 e n. 27 del 31/12/2015 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

- liquidare le sottoelencate fatture:

ditta	farrura n.	importo €.
Gardini Aldo	3 del 29.03.17	749,69

- imputare la spesa di €.749,69 al cap. 2963

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to RICCIUTELLI ENRICO

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

==========

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 15-05-2017

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

==========